

## Ancora a proposito dei divorziati risposati

Nel numero precedente di questa Rivista abbiamo ripreso un intervento di Nino Ricaldone (*"Matrimonio tra passato, presente e futuro"*, già pubblicato nel n.1/1994), amico carissimo ritornato alla Casa del Padre nell'agosto scorso. Ora riportiamo un altro prezioso contributo apparso come *"Quaderno n.8"* nel n.4 del 1989.

La Redazione ha deciso di farlo conoscere a chi non aveva avuto la possibilità di leggerlo allora, ma anche, e soprattutto, per consentire a tutti i lettori di conoscere la profondità e la attualità di riflessioni che risalgono a quasi trent'anni prima del Sinodo dedicato alla famiglia e dell'Esortazione post-sinodale *"Amoris Laetitia"*.

Lo scritto di Nino va contestualizzato.

Il n.3/88 di *"Matrimonio"* riportava il testo di un intervento di Emanuela Bastianello in un seminario tenutosi a Vicenza, intervento da lei dedicato al tema *"La misericordia di Dio e i divorziati risposati"*. Una riflessione lucida ed appassionata di una credente che presentava la testimonianza di un *"fallimento matrimoniale"* ma al tempo stesso di una *"persona che ha sperimentato l'amore concreto di Dio attraverso l'amore concreto di una persona con la quale veramente mi sento moglie"*.

Una testimonianza *"pensando a due destinatari: i laici e i preti"*.

Verso i primi per ricordare che la *"Chiesa ha parole di accoglienza nei loro confronti: una Chiesa che li invita ad entrare nella comunità ecclesiale, ad ascoltare e a compiere opere di carità verso i poveri ..."*. Emanuela dichiarava: *"Io sono qui proprio per aiutare questi poveri, i poveri che sono i divorziati risposati, sono qui a dire a queste persone che non siamo scomunicati..."*. Verso i preti per constatare le molte contraddizioni di una Chiesa che dice di accogliere i divorziati risposati ma non consente loro (Emanuela era stata catechista in parrocchia) di svolgere attività all'interno della comunità ecclesiale. Ma soprattutto per invitarli a comprendere *"veramente come l'Eucarestia sia davvero un nutrimento essenziale, come sia stupendo esempio di sollecitudine materna della Chiesa ... Io la Comunione l'ho desiderata molto, sono stata attentissima in particolare alle parole sacramentali 'Prendete e mangiatene tutti...' Dice tutti; non dice tutti i peccatori di serie A ma non quelli di serie B"*.

All'intervento di Emanuela aveva fatto seguito (Matrimonio, n.4/88) la lettera di un sacerdote, don Mario D'Este, che era stato assistente dei gruppi di spiritualità familiare di Venezia e amico e collaboratore di *"Matrimonio"*. Della sua lettera riportiamo: *"Conosco e non per sentito dire la sofferenza cristiana di divorziati risposati che hanno fede viva ... Il grande problema è se ammettere o no all'Eucarestia. La risposta è purtroppo negativa avendo però ben chiaro che non si tratta di legge della chiesa (come mi pare si dica nell'articolo) ma di volontà di Dio"*.

Questi interventi avevano stimolato allora un grande confronto all'interno della Redazione, che aveva portato prima alla riflessione di Bruna Coin Maini (n.3/88) e, successivamente, al contributo di Nino Ricaldone che, di seguito, riportiamo integralmente.

### Premessa

Non sono un teologo né un pastore d'anime, ma da semplice battezzato qual sono, pensoso di certi problemi, vorrei, pur nella mia piccolezza, e ovviamente anch'io con timore e tremore, saper aiutare don Mario nella soluzione del dilemma, cui egli si richiama nella sua lettera, tra fedeltà e misericordia. Vorrei, in certo senso, confortarlo perché dalle sue parole mi sembra emergere un doloroso senso di impotenza a soccorrere certi fratelli, anche se pochi di numero, a causa dell'esistenza di una *norma*, chiaramente espressa, che promana da una *«Volontà»* che per la sua assoluta superiorità non può né essere posta in discussione né in alcun modo disapplicata. Vorrei però anche saper portare un piccolo sasso alla costruzione della Casa comune per far superare la concezione *«giuridicista»* della morale cristiana (norma uguale e vincolante per tutti; comportamento *«oggettivamente»* contrario alla norma; peccato di gravità corrispondente all'importanza della norma non osservata) in favore di una concezione (che non è affatto mia, perché è ampiamente presente nella Scrittura e nella Tradizione della Chiesa) in cui le singole norme morali (posto che esistano ancora *«norme»* degne di questo nome dopo che il *«Figlio dell'Uomo»*, il *«Signore del Sabato»*, ci ha lasciato come suoi *«unici»* *«Comandamenti»* la regola della giustizia perfetta - ama il prossimo tuo come te stesso, *facendo esattamente ad ogni altro con cui tu entri in rapporto quello che desidereresti fosse fatto a te se ti trovassi nella condizione dell'altro* - e quella dell'amore perfetto - amatevi l'un l'altro *come io vi ho amato*) hanno carattere pedagogico e strumentale, e quello che deve essere considerato è anzitutto e soprattutto la *«storia»* personale del singolo, il *«cammino»* che sta facendo, la sua crescita o il suo regresso, il suo stato di conoscenza o di ignoranza, di maturità o di immaturità, le sue capacità di autocritica o di autodeterminazione, per arrivare a valutare l'atteggiamento di fondo della sua vita, l'intenzione di giustizia o di prevaricazione, di dedizione o di egoismo con cui ha compiuto le sue azioni principali, nonché il programma di *«conversione»* che - *da quel momento in avanti* - egli intende attuare; vorrei così saper mostrare che non si

dovrebbe avere timore di amministrare con pienezza e larghezza la grazia e la misericordia di Dio, perché, pur nella possibile difficoltà che il discernimento di ogni singolo caso comporta, non c'è - né ci può essere - contrasto tra Verità e Grazia, e perché nessuno può porre limiti all'Amore *infinito* di Dio.

#### **Varietà di situazioni: delimitazione del tema.**

Penso anzitutto di dover premettere alle mie modestissime osservazioni che - a mio avviso - la lettera di don Mario si riferisce concretamente e specificamente alla testimonianza Bastianello, nel senso che in questa non sono state, neppure allusivamente, allegate circostanze o ragioni in ordine alla rottura del precedente vincolo matrimoniale che in qualche modo possono valere a rendere meno grave o addirittura a giustificare sul piano morale quella situazione che viene usualmente definita come «peccato permanente». Ciò dico per la necessaria chiarezza, che serve ad un tempo a delimitare il tema del discorso e a non indurre ad indebite confusioni con altri casi, che possono esteriormente apparire uguali o simili, ma che sono invece radicalmente diversi: perché in sede morale l'apparenza nulla significa, e ci possono essere persone ammesse alla comunione ecclesiale pur vivendo «in permanente stato di peccato grave» per aver ottenuto dai tribunali ecclesiastici lo scioglimento da un precedente vincolo matrimoniale in mala fede e con prove false ed esistono dei divorziati risposati che non solo possono, ma dovrebbero, essere riammessi alla comunione (osservate le opportune cautele per quei «piccoli» - o «grandi» che siano - che potrebbero non capire, date, appunto, le «apparenze») anche se non sono riusciti a provare «giudizialmente» l'inesistenza o l'invalidità del precedente vincolo coniugale (o addirittura, come concretamente si è verificato, non l'hanno neppure chiesta, per vera e profonda carità verso la controparte, che sarebbe uscita dal giudizio con una ineliminabile onta morale o con il proprio equilibrio psichico definitivamente compromesso) e vengono considerati «in buona fede» in sede di foro interno in seguito ad una accurata e ponderata valutazione.

Neppure emerge dalla testimonianza Bastianello l'altra situazione, forse più frequente, in cui il «risposato» è la vittima della rottura insanabile del precedente matrimonio, rottura da lui non voluta, ma dovuta subire: anche per questo caso, che potrebbe essere definito, come una vedovanza di fatto, (a parte la difficoltà di escludere con certezza ogni responsabilità del singolo nel fallimento del precedente rapporto) sembrerebbe infatti potersi ritenere che la ricerca e la ricostituzione - con rettitudine di intenzione - di quella unione interpersonale che è stata predisposta dal Creatore come normale condizione di vita per le sue creature, non abbia in sé nulla di realmente illecito. (Sulla «rettitudine di intenzione» si veda Tobia 8,4-8; questa, come le altre citazioni bibliche, va letta nella traduzione ufficiale della Commissione Episcopale Italiana: in proposito cfr. il mio scritto «La Tua Parola, Signore, è la mia gioia» nel numero 4/88 di questa rivista).

Vero è che, da Paolo in poi, la Chiesa non ha mancato di invitare i vedovi alla testimonianza della fedeltà all'unico amore: e per noi vedovi si tratta appunto di testimoniare, nel dolore e nella solitudine, la insostituibilità dell'amore ricevuto e ricambiato, di continuare a rendere grazie del dono fruito, di perpetuare la memoria di quel qualcosa di grande e di bello che ha trasformato la nostra vita divenendone parte costitutiva. Ma per gli abbandonati? Quale può essere il costo umano del sacrificarsi ad un mero ideale, forse intravisto, ma non vissuto? L'eroismo e la santità debbono essere frutto di una «libera» scelta, non possono essere imposti da una norma.

Vengo quindi al caso - di cui mi debbo specificamente interessare - del divorziato che non ritiene contestabile la validità del proprio primo matrimonio e che si sente responsabile, in misura più o meno grave, della sua rottura; e che inoltre, non sperando in una possibile rappacificazione e non volendo o non riuscendo a sopportare la solitudine, pone in essere un nuovo vincolo matrimoniale in sede civile con altra persona; e che tuttavia, ad un certo momento, magari proprio in conseguenza di questa seconda esperienza, vissuta con acuita sensibilità e con estrema attenzione, e comunque sempre per una illuminazione dello Spirito (perché è Dio stesso che muove al pentimento e non l'uomo che si pente spontaneamente da solo), comprende il valore e la santità dell'amore reciprocamente donato, la sua forza unitiva, la sua tensione verso l'assoluto; vorrebbe allora non aver commesso quello che ha compiuto, e si presenta alla Chiesa per ottenerne il perdono, chiedendo però anche che la sua nuova situazione, i nuovi doveri giuridicamente contratti e che non possono venir cancellati se non tradendo nuovamente l'amore e l'attesa di un'altra persona, vengano in qualche modo riconosciuti ed accettati; e sente sempre più forte il bisogno che questa nuova unione, che egli cerca di vivere in modo esemplare,

abbia il conforto e l'aiuto sacramentale della piena unione alla comunione ecclesiale anche attraverso alla sua ammissione all'Eucarestia.

### **Legge e morale: diversa rilevanza della conoscenza e dell'esperienza**

Non è che io, nell'affrontare questo specifico problema, intenda contestare il valore e la legittimità delle disposizioni ecclesiali attualmente vigenti, e di recente ripetutamente ribadite, le quali, pur riconoscendo che i divorziati risposati che chiedono di rientrare nella comunità ecclesiale debbono da questa essere accolti ed assistiti, non li ammettono però alla comunione eucaristica. Anzi, considerate come norme giuridico-disciplinari, o anche, se si vuole, «pastorali», fondate sull'id quod plerumque accidit (cioè sull'ordinario svolgimento degli accadimenti umani) e dirette ad un preciso scopo pratico di rafforzamento dell'istituto matrimoniale e di induzione dei coniugi a non arrendersi di fronte alle difficoltà che incontrano, esse non possono non essere considerate - da un punto di vista di politica legislativa terrena - più che opportune nella loro sostanza. Ma la mia concordanza sulle finalità e sulla convenienza di queste disposizioni da un punto di vista di politica legislativa umana non può impedirmi di rilevare che si tratta di norme della Chiesa di valore relativo e di natura strumentale, norme che sono cambiate nel tempo e che ancora cambieranno, norme che non possono e non debbono essere «assolutizzate» e che, soprattutto, non possono bloccare la misericordia di Dio né specificamente vietare l'assoluzione da parte del sacerdote allorché questi ritenga di trovarsi di fronte ad una vera e sincera conversione ed allorché ricorrano nel contempo le altre condizioni richieste di giustizia e di carità.

È umanamente comprensibilissima la preoccupazione - di cui è cenno anche nella lettera di don Mario - che certe aperture favoriscano il dilagare della «mentalità divorzista», ma il fatto è che le mentalità correnti non si arginano con leggi che stabiliscono obblighi o impongono divieti (ciò non fa, in realtà, che indurre chi ne è colpito a sottrarsi ai primi e a cercare di superare i secondi), ma con la proposizione, la illustrazione, la predicazione di quei valori cui quegli obblighi e quei divieti vogliono essere subordinati.

Mi pare, ad esempio, che non possano comprendere appieno la «indissolubilità» del matrimonio quelle persone che non hanno conosciuto Dio come «relazione d'amore», come «padre», come «sposo», come «redentore» dell'uomo, che non hanno assimilato il concetto della «fedeltà» di Dio, che non hanno nozione ed esperienza dell'«amore-carità»: come possono costoro capire l'esigenza del dono totale di sé all'altro? come possono prospettarsi, come meta della loro unione - da realizzarsi sì con l'aiuto della Grazia, ma anche con l'impegno di tutte le loro risorse spirituali, intellettuali e fisiche - una crescita quotidiana del loro reciproco amore in modo da farlo diventare un valore intramontabile; cosicché ad uno spettatore esterno, che sia illuminato dallo Spirito, esso costituisca testimonianza dell'Amore trinitario, partecipazione al «compimento» della creazione dell'uomo come *vera* «immagine» di Dio? Solo con un simile patrimonio di fede e d'amore, con un tale intendimento e con un totale impegno, si possono comprendere il valore e la ragione dell'indissolubilità e tendere ad essa «nella speranza», confermando e rinnovando quotidianamente con la mente e con il cuore, con la volontà e l'azione, il reciproco dono di sé.

La legge - per la sua stessa intrinseca esigenza - non può ammettere di essere ignorata di fatto, né di essere impunemente violata o disapplicata: perciò ogni comportamento non conforme alla legge non può non avere la sua appropriata sanzione, indipendentemente dalla *reale* conoscenza di essa da parte del soggetto agente, salva la dimostrazione delle esimenti che la legge stessa eventualmente preveda; ma se dal campo del diritto si passa a quello etico, la situazione è totalmente rovesciata: qui l'ignoranza o la non comprensione della «norma» nelle sue ragioni sostanziali fa venir meno quella «piena avvertenza» che costituisce uno dei presupposti della colpa: bisogna quindi fare attenzione ad escludere dall'ambito dell'ordine morale quei metodi e quelle mentalità che appartengono all'ordine del diritto.

### **Giustizia e carità nell'ammissione all'Eucarestia.**

Ma torniamo ancora un momento alle disposizioni impartite dalla Chiesa; credo infatti sia del tutto esatta la mia affermazione che la regolamentazione dell'ammissione dei fedeli alla comunione eucaristica sia compito specifico della Chiesa: già le prime indicazioni in proposito contenute nella

Scrittura - le forti parole indirizzate da Paolo alla comunità di Corinto per esigere il rispetto del «Corpo del Signore» - sono state evidentemente espresse non come frutto di «rivelazione», ma come disposizione del fondatore ed ordinatore di quella Chiesa particolare; ed è degno di nota il fatto che le parole di Paolo non sembrano tanto dirette ad impedire la profanazione del pane e del vino consacrati, quanto ad esigere la presenza dell'amore-carità fra tutti i membri di quel «Corpo del Signore» che è la Chiesa (cfr. 1Cor. 11): in questo senso il discorso di Paolo costituisce applicazione dell'insegnamento di Gesù trasmessoci dal vangelo di Matteo (5, 23-24): «Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all' altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna ad offrire il tuo dono».

(Mi permetto qui una piccola osservazione incidentale su questo testo, che spesso ho visto trascurato o spiegato in modo riduttivo, che per me ha invece una importanza fondamentale: mi sembra infatti uno di quei detti con cui Gesù ci ha concretamente mostrato in che modo possiamo ~essere «perfetti» come il Padre: come Egli, che non ha nessuna colpa verso l'Uomo, si è mosso e continua a muoversi incontro a lui, così chi di noi non ha colpa - od ha minore colpa - è colui cui compete il gesto d'amore di prendere l'iniziativa per la riconciliazione. Io sono profondamente grato a mia moglie che \_; in sua vita - si è più volte comportata così nei miei confronti, sicché posso dire che «il sole non è mai tramontato» su nostri dissapori).

È proprio questo dell'amore-carità il punto che - sommessamente - ritengo costituisca il vero e maggiore ostacolo alla riammissione alla piena comunione ecclesiale dei divorziati risposati: perché le difficoltà e i contrasti che hanno portato alla rottura hanno normalmente un carico di dolore e di sofferenza tanto più intenso quanto più serio era stato l'incontro tra i *partners*; ed è quindi umanamente quasi impossibile che non siano residuati odî e rancori, che non siano rimaste aperte ferite, che sia stato provveduto, o sia ancora possibile provvedere, ad una equilibrata ed amorevole cura ed educazione dei figli: è raro, cioè, che il passato sia definitivamente chiuso, senza che restino insoddisfatte esigenze di giustizia e di carità.

Queste osservazioni possono forse suonare strane e, in certo senso, ultronee, perché la concezione corrente indica ben altre e risolutive ragioni (di cui in parte mi occuperò in appresso) per escludere i divorziati risposati dall'Eucarestia; ma a me sembra questo il punto decisivo, perché la carità supera ogni ostacolo ed ogni legge: è stato infatti affermato esplicitamente e solennemente da Paolo che «contro la carità non c'è legge» (Gal. 5, 23) e che chi «vive nell'amore» potrà commettere azioni poco convenienti, ma non dei «peccati»; Matteo ha riferito l'insegnamento di Gesù che là dove c'è la carità c'è la Sua presenza, anche se non Lo si conosce, o non Lo si riconosce (25,31-46); Giovanni ha ripetutamente ribadito che «chi ama non pecca», «chi ama dimora in Dio» (1Gv, 2,10; 4,16); infine, da secoli e secoli i cristiani cantano, proprio in rapporto all'Eucarestia - ed è una chiara manifestazione del «sensus fidei» del Popolo di Dio - «*ubi charitas et amor, Deus ibi est*», dove c'è carità e amore, lì c'è Dio.

### **Il precetto evangelico: norma o profezia, obbligo presente o meta finale?**

Ma veniamo a quell'altro punto - cui penso si riferisse don Mario parlando di «volontà di Dio» - e cioè al detto evangelico «l'uomo dunque non separi quelli che Dio ha unito»: avverto però subito che non posso e non voglio affrontare qui l'immensa problematica che il passo ha suscitato nel tempo; rinvio, per l'esposizione della posizione dell'esegesi biblica aggiornata - e, direi, ormai consolidata - allo scritto di Marinella Perroni, pubblicato nel numero 2/88 di questa rivista.

Non posso però non ricordare come sia ormai generalmente riconosciuto da biblisti e teologi che l'invito a non sciogliere o rompere l'unione matrimoniale convalidata da Dio costituisce una affermazione «profetica» - contrapposta alla condizione storica (il «cuore duro») dell'uomo - strettamente legata alla «profezia» di Adamo (appositamente ed espressamente richiamata: «Questa è carne della mia carne ... e saranno due in una sola carne»: Gn 2,23-24) ed alla condizione di questi di uomo «teologico» perfetto (uomo ideale, prima e fuori dalla «storia» umana), legata cioè a quella elevatissima concezione dell'umanità che è indicata nella Scrittura come ragione della creazione dell'uomo, ed in specie della creazione dell'uomo e della donna come esseri interrelazionati e complementari di identica natura: in questo senso il richiamo al «da principio» costituisce una rivelazione del «pensiero» di Dio in ordine all'uomo ed alla donna, ma - rispetto alla loro condizione

storica - si risolve in un «da ultimo», nel momento escatologico in cui Cristo riconsegnerà al Padre l'umanità redenta. (Giovanni Paolo II sin dai suoi primi discorsi del mercoledì, contenenti una ricchissima elaborazione esegetica e teologica sull'uomo e sul matrimonio, ha definito i racconti biblici della creazione di Adamo ed Eva come «*preistoria teologica*» dell'uomo; in questi ed altri successivi discorsi e documenti magisteriali, che non posso citare specificamente, sono, più o meno esplicitamente, accolti gli altri concetti, che io qui riduco ad un semplice schema).

Tra l'affermazione di un «principio» riferibile ad un uomo ideale e perfetto e la sua applicazione alla ben diversa condizione dell'uomo storico (che ad una situazione di perfezione - o, in altri termini, di santità - può anche avvicinarsi, ma per grazia, non per natura o per diritto) sta dunque una necessaria mediazione della Chiesa; e ciò è stato evidente sin dai tempi apostolici, giacché, se avessero visto nel detto evangelico una «norma divina» assoluta, né Paolo, né Matteo, né (secondo la tradizione conservata nelle Chiese ortodosse) Pietro, avrebbero osato porre riserve ed eccezioni.

### **Il legare e lo sciogliere: la Chiesa nelle mediazioni storiche**

Vero è che la Chiesa, nel corso della sua storia, si è sempre più considerata tenuta - affrontando anche grossi rischi e pagando prezzi altissimi - a dare al principio la massima estensione normativa; (su ciò insiste anche papa Giovanni Paolo II: «*La risposta di Cristo è decisiva e senza equivoci. Perciò dobbiamo trame le conclusioni normative...* » [Discorso del 19 settembre 1979. Il corsivo è nel testo pubblicato]).

Ora nessun cristiano che sia stato educato nella fede e nell'amore, che abbia ricevuto adeguati insegnamenti di esegesi biblica e di teologia fondamentale e specificamente matrimoniale (anche a livello catechistico, ma occorre che l'istruzione abbia carattere puntuale e sostanziale e non meramente mnemonica e precettistica), può legittimamente contestare il valore del precetto di Gesù e non riconoscere che da esso nasce per lui un preciso obbligo di coscienza; ma quello che mi sembra non abbia ragion d'essere, in sede di valutazione morale e di *ammissione all'Eucarestia* (in cui va considerato lo stato della *singola* coscienza) è l'applicazione rigoristica e generalizzata del principio, con mentalità giuridica, a chi sa e a chi non sa, a chi può capire e a chi non può capire, con la paura che le eccezioni minino il valore del precetto e che una applicazione diversificata porti al soggettivismo; mentalità favorita - come ho già detto e come tornerò a dire - dal fatto che la Chiesa ha insegnato per secoli il «diritto» matrimoniale, senza addurre ragioni *in positivo* per l'indissolubilità se non quelle dell'ordine della società e della famiglia e dell'educazione della prole (che non costituiscono fondamento del precetto evangelico né sono compiti specifici della Chiesa: si confrontino, ad esempio, i passi scritturistici di Michea 7, 6 e di Matteo 10, 34-36: le stesse parole, ma il senso è rovesciato).

Questa mentalità, che porta a sacrificare gli uomini ai principi (che già di per sé è cosa manifestamente contrastante con l'insegnamento evangelico: basti ricordare Marco 3, 27; Matteo 9, 13 e 12, 7), dovrebbe essere caduta quantomeno con il Concilio Vaticano II; anche a prescindere dal mutamento, se non dal rovesciamento, di posizioni, concezioni e modi di operare richiesto, ad esempio, dalla *Lumen Gentium*, dalla *Dei Verbum*, dalla *Unitatis Redintegratio*, dalla *Dignitatis Humanae*, sembra sufficiente qui ricordare il rilievo dato alla «Storia» ed alle varie «culture» dell'Uomo e l'affermazione dell'esigenza che la proclamazione della Parola e l'operare della Chiesa non siano avulsi dal tempo e dal luogo in cui vengono compiuti, ma siano anzi aperti a riconoscere e comprendere i «segni» che dall'esterno vengono ad essa proposti e manifestati.

La conoscenza della storia e della cultura dell'umanità (così come il rispetto della coscienza - eventualmente anche erronea - dell'uomo), l'ammissione della possibilità di interazione reciproca, pongono alla Chiesa (in realtà hanno sempre posto, ma talvolta sono stati rifiutati *a priori*, di proposito) non piccoli e marginali problemi di riconoscimento di limiti, di aggiustamento di valutazioni, di proporzionamento di giudizi, di opportunità e tempestività del modo di operare, la cui soluzione costituisce la sua specifica ed essenziale attività *storica*: e a questa è indubbiamente intrinseco, con prudente discernimento, ma soprattutto con fiducioso affidamento allo Spirito, l'uso della facoltà di «legare e di sciogliere» (o, meglio, secondo una traduzione che sembra più esatta, di «legare e di non legare»).

### **Scendendo sul piano delle discussioni legalistiche e dell'esperienza personale**

Voglio però, per scendere proprio al concreto ed esaminare la questione da un punto di vista tradizionale, ammettere che il detto evangelico costituisca una «norma» assolutamente cogente: questa però richiede pur sempre una «interpretazione» che ne determini l'esatto significato e l'ambito di applicazione: ora io mi chiedo semplicemente: quando ci si trova di fronte ad un «vero» matrimonio? quando può dirsi che un uomo e una donna che hanno inteso unirsi in matrimonio siano uniti anche da Dio? E mi fermo qui perché bastano queste due iniziali domande per aprire un campo enorme di ipotesi e di discussioni ... E neppure mi avventuro nell'intrico delle questioni, la cui soluzione, del resto, anche nelle grandi linee, è legata alla previa definizione di problemi teologici basilari tuttora in discussione.

Mi limito a ricordare come, nel mio piccolo, non riesca a concepire che «Dio unisca» coloro che - anche se a suo tempo battezzati - Lo rifiutano (qui si possono però fare delle distinzioni tra il rifiuto radicale e il rigetto di una distorta immagine di Dio) o che, comunque, non agiscono in spirito di fedeltà a Lui; e come, del pari, non mi riesca di credere che «Dio unisca» gli immaturi, gli infatuati, gli accecati (dalle loro passioni o dalle seduzioni altrui), gli egoisti e tutti coloro che «usano» il matrimonio per fini ad esso estranei (fini che possono essere molti, dalla vanità al potere, all'interesse, alla esclusiva volontà di crearsi una discendenza regolare e legittima eccetera) e non per dar vita ad una comunità di amore.

(Potrebbe essere interessante approfondire il problema della validità del consenso in questi casi, che ha aspetti molto più vasti di quelli apprezzabili in sede giudiziaria; sia pur nella sommarietà richiesta dalle dimensioni di questo scritto - già troppo lungo - mi sembra utile rilevare che qui il matrimonio è voluto, un «consenso» esiste, ma è parziale o invalido o incongruo: nel primo caso vengono infatti direttamente esclusi l'atto di fede e la sacramentalità del matrimonio, e non vedo proprio come questa possa realizzarsi ugualmente *contro* la volontà del nubente; il consenso degli «immaturi» non ha sufficiente solidità e razionalità; quelli che ho sopra chiamati «infatuati» e «accecati» danno il loro consenso a persone qualitativamente diverse da quelle che essi credono di sposare; gli egoisti prestano il consenso a loro stessi; quelli che strumentalizzano il matrimonio a fini loro particolari manifestano un consenso quasi sempre viziato da aperta mala fede e comunque incongruo. [Sui problemi del consenso hanno scritto recentemente Luisa e Paolo Benciolini sul numero 1/89 di questa rivista]).

La mia esperienza di uomo, di magistrato civile e di battezzato che si interessa di certi problemi, mi dice che i matrimoni «seri», contratti cioè dopo che entrambi i *partners* hanno sottoposto ad un giudizio razionale e maturo la natura e l'affidabilità dei propri sentimenti ed hanno acquisito una adeguata consapevolezza di tutto ciò che il nuovo stato di vita può donare od esigere (per non dire di quel che il matrimonio è e simboleggia nella fede cristiana), sono molto pochi, forse neppure il venti per cento; degli altri qualcuno «si aggiusta» per via, perché attraverso qualche periodo di crisi i coniugi acquisiscono maturità e consapevolezza e pervengono ad un adeguato approfondimento del loro rapporto d'amore; altri sembrano procedere normalmente, ma sono «funzionalizzati» ad uno scopo comune ai due coniugi (e prima o poi manifestano la loro reale inconsistenza), oppure c'è una tale disparità di condizioni fra di loro che uno di essi subisce senza reagire l'egoismo o il potere dell'altro; le altre unioni, in cui sotto una effimera attrazione non c'è altro che il vuoto, o in cui uno dei coniugi si scopre non amato o non accettato come persona, ma posseduto o strumentalizzato o ridotto ad un mero «ruolo», sono destinate ad una rapida dissoluzione. Ora il costringere all'osservanza dell'indissolubilità coloro che non sono stati o non sono divenuti *realmente* sposati, significa condannarli ad una sofferenza senza causa e senza merito.

La Chiesa, in verità, ha sempre cercato di discriminare i vari casi concreti e di stabilire quando e come due persone debbono ritenersi «sposate»: ma, da che essa, sollecitata dalla carenza di strutture civili in grado di fornire questo servizio, ha assunto e tenuto per secoli l'integrale supplenza della disciplina del diritto matrimoniale ed ha organizzato a questo scopo i suoi tribunali, essa si è, per così dire, «rifugiata» nel diritto, del quale - come ho già detto - ha non solo adottato mentalità e metodi (accogliendo così, ad esempio, il principio della presunzione di validità di ciò che è documentato; stabilendo la necessità di una prova specifica dell'invalidità attraverso la testimonianza di terze persone - anziché cercare invece la *prova positiva* dell'esistenza del sacramento; e così via) ma ha finito con l'assolutizzarne i principi informativi, come se partecipassero della verità di fede e non fossero invece semplici strumenti operativi, e con il comprimere indebitamente - se non addirittura praticamente annullare - la ben più importante e piena «giurisdizione di foro interno» e quindi l'esercizio del sacramento della misericordia.

### Stato di peccato o semplice riflesso di un peccato passato?

Con ciò si è di nuovo al punto di partenza: ed io, ribadito il mio convincimento che vescovi e sacerdoti non dovrebbero farsi condizionare dall'esistenza o non di decisioni di tribunali ecclesiastici, tanto di accoglimento quanto di rigetto, e riaffermato altresì che, a mio modestissimo giudizio, la percentuale dei veri matrimoni è abbastanza modesta (e che, conseguentemente, l'ambito dei peccati contro il matrimonio è assai più ridotto di quanto appaia «giudiziarmente»), vorrei affrontare un ultimo aspetto del problema, e cioè la concezione corrente, secondo cui la permanenza della convivenza «*more uxorio*» dei divorziati risposati sia, appunto un «peccato permanente» e quindi non suscettibile di perdono per la nota ragione di incompatibilità logica, icasticamente espressa - ad altro proposito - dal cristianissimo, ma ben consapevole peccatore, padre Dante: « ... né pentere e volere insieme puossi, per la contraddizion che no'l consente».

Qui io mi limito a ricordare - come recenti studi storico-teologici hanno chiarito (si veda: Cereti, *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1977) - che «quando la Cristianità era Una» la Chiesa considerava il secondo matrimonio del divorziato o della ripudiata un peccato «perdonabile», così come era perdonabile l'omicidio; poiché però questi peccati, come anche l'apostasia, erano noti ed avevano turbato la vita della comunità, il perdono implicava l'accettazione di una penitenza pubblica. L'accostamento all' omicidio rende chiara la razionalità di questa prassi ecclesiale, che consiste nel fatto che la «permanenza» riguarda 'non il peccato in sé, ma le sue conseguenze: come l'omicidio ha effetti irreversibili, perché non si può richiamare in vita la vittima, così il nuovo matrimonio - cioè l'assunzione di nuovi obblighi incompatibili con quelli derivanti dal precedente patto nuziale - rende irreversibile la rottura di questo: e in ciò, appunto, sta (se ne ricorrono le condizioni di piena avvertenza, deliberata intenzione eccetera) il «peccato».

Una lunga tradizione di avversione alla sessualità umana ed alle sue manifestazioni ha comportato una distorsione della razionale visione del problema, facendo deviare l'attenzione dalla rottura del patto nuziale al rapporto sessuale, se non addirittura al «piacere» indebitamente conseguito: si è così formata una prassi, che è stata anche accolta in documenti ufficiali, secondo cui si possono riammettere alla comunione eucaristica quei divorziati risposati che abbiano raggiunto una congrua età (fortunati loro!) e che promettano di vivere insieme «come fratello e sorella» (cosa peraltro impossibile, anche quando, per penitenza o per l'età raggiunga, essi non praticano più il rapporto carnale). Ora, a parte l'estrema miseria e riduttività della concezione di matrimonio che mi sembra sotto stia ad una tale prassi, i rapporti sessuali inseriti in un «ordine» matrimoniale, sostenuti da una retta intenzione, manifestazione di dedizione reciproca, non hanno nulla di *intrinsecamente* illecito; l'illiceità deriva dalla colpevole, indebita, egoistica rottura del precedente matrimonio, ma essa investe *tutto* il secondo matrimonio, a partire dall'iniziale consenso, e non specificamente le normali e regolari manifestazioni della sessualità.

### La misericordia di Dio e la storia dell'Uomo; un esempio biblico

In realtà i (pochi, dice don Mario) divorziati risposati che chiedono di essere riammessi alla piena comunione ecclesiale, lo fanno perché vivono il loro nuovo matrimonio come il loro «vero» matrimonio, perché si sentono profondamente «in regola», perché, se sono coscienti di avere peccato, essi avvertono che questo peccato lo stanno riscattando con un tipo di vita coniugale esemplare; perché hanno capito che il mutamento della loro vita - rispetto alla loro precedente vicenda matrimoniale - è effetto della misericordia di Dio, che si è chinato su di loro e, senza strapparli dalla loro storia personale, li ha indirizzati su una via di salvezza.

Nella scrittura c'è una manifestazione emblematica della misericordia di Dio in questo campo: a Davide pentito (era sostanzialmente solo lui il «peccatore» perché Betsabea era stata «presa» con abuso del potere regale) è stato consentito (nonostante il sangue da lui versato con l'uccisione del marito di lei e soprattutto con la strage dei giovani soldati israeliti, sacrificati a copertura del crimine) non solo di prendere Betsabea in moglie ufficiale (il che, a quel tempo, poteva anche costituire una forma di riparazione verso di lei), ma di farne la «regina delle regine» e di assicurare attraverso di lei quella discendenza della sua «casa», nella quale si è inserito - interrotta la catena del peccato, ma non la generazione umana - Dio stesso nella persona del Figlio.

Mi si dirà che l'esempio non è affatto probante, perché allora era ancora consentita la poligamia: ed infatti dovevano passare ancora molti secoli di meditazione profetica e sacerdotale sotto l'influenza dello Spirito, perché si arrivasse alla formulazione delle parole profetiche attribuite ad Adamo ed alla concezione della similitudine a Dio dell'Uomo in quanto creato «maschio e femmina». Però mi pare che dal passo biblico si possono trarre questi insegnamenti:

1) La misericordia di Dio è *causa* e non effetto della conversione del peccatore: il racconto è esplicito su questo punto, che è, del resto, il fondamento di tutta la storia della salvezza e che trova specifica conferma in tutto il nuovo testamento: basti qui ricordare che Gesù ha richiesto talvolta, prima di operare uno dei suoi «segni», una manifestazione di fede; ma quando ha dichiarato di perdonare i peccati, non ha mai sollecitato un previo gesto di pentimento.

2) La misericordia di Dio non richiede l'annullamento della «storia» dell'uomo peccatore, non esige l'eliminazione del peccato e delle sue conseguenze: quel Dio che si è inserito nella storia umana nella persona del Figlio e che ha accettato le azioni degli uomini del tempo sino alle più dolorose, umilianti, estreme conseguenze; rispetta anche la storia di 'Ogni uomo; e quando interviene a provocare la conversione, illumina, rende coscienti, cambia il senso della vita; ma tutto ciò fa *attraverso* la storia, senza modificare in alcun modo le vicende umane.

Colui che ci ha esortato a perdonare non solo sette volte, ma «settanta volte sette», che ha insegnato che «il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato», non è forse disposto a perdonare a sua volta almeno «settanta volte sette»? Di fronte al sopravvenire di una conversione - una volta accertatane, nei limiti delle umane capacità, avvalorate però dalla grazia sacramentale, la verità e sincerità, e *quindi la provenienza da Dio stesso* - chi può presumere di porre limiti alla misericordia di Dio, al Suo infinito Amore?

Nino Ricaldone

---

*La rilettura dell'intervento di Emanuela e della profonda riflessione di Nino ha stimolato la redazione a rileggere "Amoris Laetitia" ed in particolare il suo capitolo ottavo intitolato "Accompagnare, discernere e integrare la fragilità". Ci limitiamo a richiamarne alcuni passi il cui contenuto già risuonava allora (quasi trent'anni prima) in quei contributi.*

*"Sono da evitare giudizi che non tengano conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione" (n.296).*

*"Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale ... Nessuno può essere condannato per sempre perché non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati risposati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino" (n.297).*

*"I divorziati che vivono una nuova unione ... possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiusi in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale" (n.298).*

*"I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più interati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo ... La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo ed istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo" (n.299).*

*"Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta "irregolare" vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante" (n.301).*

*"E' meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano" (n.304).*

*"Poniamo tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo" (n.311)*